

## LA DICHIARAZIONE D'INTENTO

### Gli adempimenti 2020 per gli esportatori abituali: nuove modalità di comunicazione della dichiarazione di intento.

Dal 01 Gennaio 2020 per gli esportatori abituali hanno subito delle semplificazioni, ciò nonostante la dichiarazione di intento è sempre necessaria ma con meno formalità. Mancano però ancora i nuovi modelli e le disposizioni attuative.

Il [decreto Crescita \(D.L. 34/2019\)](#) è intervenuto sulla disciplina relativa alle dichiarazioni di intento con l'obiettivo di apportare una semplificazione. In particolare, l'art. 12-septies del decreto è dedicato a una revisione degli obblighi per i contribuenti che si avvalgono della possibilità di utilizzare il plafond di esportatore abituale e per i loro fornitori.

**La nuova disciplina si applica dal 1.01.2020**, diciamo però subito che manca allo stato attuale il decreto attuativo che dovrebbe fornire indicazioni agli operatori. Nelle more, il corretto comportamento risulta difficile da identificare.

Le novità riguarderanno:

- la soppressione dell'obbligo di consegna della dichiarazione di intento al fornitore/dogana;
- la soppressione dell'obbligo di numerazione, annotazione in apposito registro nonché di conservazione delle dichiarazioni di intento ricevute ed emesse;
- l'aggravio del regime sanzionatorio a carico del soggetto cedente / prestatore;
- modalità di pagamento o di deposito dei diritti doganali.

### OBBLIGHI DELL'ESPORTATORE ABITUALE

Gli esportatori abituali (ovvero i soggetti che, nel corso dell'anno solare precedente, hanno effettuato esportazioni e/o cessioni intracomunitarie per un ammontare superiore al 10% del volume d'affari totale) che intendono acquistare o importare senza applicazione dell'Iva, sono tenuti ad emettere la dichiarazione di intento.

L'esportatore abituale, una volta emessa la dichiarazione di intento, rimane obbligato all'osservanza dei seguenti adempimenti:

- trasmissione telematica della dichiarazione di intento all'Agenzia delle Entrate, cui seguirà il successivo rilascio della ricevuta telematica contenente il protocollo di ricezione;
- verifica dell'importo complessivamente fatturato senza IVA, che non deve mai eccedere quanto indicato nella dichiarazione di intento.

Se l'esportatore abituale, nello stesso periodo di riferimento, intende acquistare senza IVA per un importo superiore a quello riportato nella dichiarazione, deve necessariamente produrre una nuova dichiarazione, indicando unicamente l'ulteriore ammontare rispetto a quello precedentemente riportato.

### **NOVITÀ**

L'esportatore abituale non è più tenuto a:

- consegnare o spedire, prima dell'effettuazione dell'operazione, la dichiarazione al fornitore/prestatore, ovvero alla Dogana, unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate (così come era previsto dall'art. 1, comma 1, lett. c) del D.L. 746/83);
- numerare, annotare e registrare, entro i successivi 15 giorni, gli estremi delle dichiarazioni di intento emesse nel relativo registro.

### **OBBLIGHI DEL FORNITORE DELL'ESPORTATORE ABITUALE**

Il fornitore dell'esportatore abituale è tenuto a:

- riscontrare telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate da parte del cliente esportatore abituale, tramite verifica online (risulta del tutto evidente che lo stesso dovrà essere "avvisato" da parte dell'esportatore dell'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all'Amministrazione Finanziaria).
- indicare nella fattura di vendita emessa gli estremi del protocollo di ricezione delle dichiarazioni d'intento ricevute e riportare anche il titolo di inapplicabilità dell'imposta (Non imponibile art. 8 comma 1 lett. c) del D.P.R. 633/72).

### **NOVITÀ**

Il fornitore dell'esportatore abituale non è più tenuto a:

- numerare, conservare e annotare entro 15 giorni gli estremi delle dichiarazioni di intento ricevute in apposito registro;
- riepilogare i dati delle dichiarazioni di intento ricevute nella dichiarazione Iva annuale (quadro VI)

In ragione del nuovo quadro disciplinare, introdotto dal DL 34/2019, i fornitori dovranno indicare sulla fattura emessa nei confronti dell'esportatore abituale gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento e non genericamente quelli della stessa.

Per applicare la non imponibilità IVA alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi, è necessario che la dichiarazione d'intento riporti una data anteriore rispetto a quella di effettuazione dell'operazione.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 6 D.P.R. 633/72, la cessione di beni si considera perfezionata con la loro consegna / spedizione, mentre la prestazione di servizi si considera effettuata nel momento del pagamento del corrispettivo.

**IMPORTANTE:** In caso di compilazione del campo 2 del modello (“operazioni fino a concorrenza di euro”), il fornitore, soggetto destinatario della dichiarazione di intento, ha l’onere di verificare che l’importo complessivamente fatturato senza IVA non ecceda mai quanto indicato nella dichiarazione stessa.

**La nuova disposizione, infine, specifica che le dichiarazioni d’intento possono avere a oggetto anche una pluralità di operazioni, con la conseguenza che è possibile utilizzare una lettera d’intento a copertura di più importazioni.**

**AGGRAVIO DEL REGIME SANZIONATORIO**

L’art. 12-septies del D.L. 34/2019 ha apportato modifiche anche nel regime sanzionatorio delle violazioni in materia di dichiarazioni di intento (art. 7 del D. Lgs. 471/1997), **reintroducendo la sanzione amministrativa proporzionale (e non più fissa) dal 100% al 200% dell’imposta per ogni fattispecie di violazione.**

| <b>VIOLAZIONE</b>  | <b>SANZIONE</b>   | <b>RIFERIMENTO</b>    |
|--|---|-----------------------|
| Cedente/prestatore che effettua operazioni non imponibili art.8 c.1 lett. c) in mancanza di dichiarazione di intento   | In misura proporzionale dal 100% al 200% dell’imposta   | <b>Art.7. comma 3</b> |
| Cessionario/committente che emette dichiarazione di intento in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge (il fornitore non risponde mai di questa violazione) | In misura proporzionale dal 100% al 200% dell’imposta   | <b>Art.7. comma 4</b> |
| Acquisto/importazione senza applicazione dell’IVA in misura superiore al plafond disponibile   | In misura proporzionale dal 100% al 200% dell’imposta (sanzione ridotta della metà in caso di versamento entro 30 gg. dalla scadenza del termine per l’esportazione, previa regolarizzazione della fattura) | <b>Art.7. comma 4</b> |

|   |   |                           |
|---|---|---------------------------|
| Cedente/prestatore che effettua operazioni non imponibili art.8 c.1 lett. c) prima di aver risontrato l'avvenuta presentazione della dichiarazione di intento | In misura proporzionale dal 100% al 200% dell'imposta | <b>Art.7. comma 4 bis</b> |
|---|---|---------------------------|

**Ravvedimento operoso:** Se l'esportatore riscontra di aver superato il plafond disponibile, può regolarizzare la violazione mediante l'istituto del ravvedimento operoso, versando una sanzione ridotta, oltre l'imposta e gli interessi.

### **MODALITÀ DI PAGAMENTO O DI DEPOSITO DEI DIRITTI DOGANALI**

Il decreto "crescita" (DL 34/2019) interviene anche sulle modalità di pagamento o di deposito dei diritti doganali, modificando l'art. 77 del DPR 43/73 (TULD) consentendo, da un lato, alla Pubblica Amministrazione, di facilitare la gestione e la riconciliazione dei pagamenti, dall'altro, all'operatore economico, di adempiere alle obbligazioni senza doversi recare presso gli uffici doganali.

Le nuove modalità di pagamento riguardano i diritti doganali propriamente detti (dazi, prelievi all'importazione, diritti di monopolio, imposte di consumo, ecc.) e, più in generale, "ogni altro diritto che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge", comprendendo, quindi, anche le accise.

Inoltre, le modalità di pagamento in questione si riferiscono anche al deposito cauzionale di somme a titolo dei suddetti diritti e, a differenza del passato, per previsione della nuova norma, è espressamente incluso anche il pagamento delle relative sanzioni.

In base a tale disciplina, pertanto, il pagamento dei diritti doganali e delle altre somme sopra menzionate può essere eseguito nei modi seguenti:

- mediante carte di debito, di credito o prepagate e ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile ai sensi del DLgs. 82/2005;
- mediante bonifico bancario;
- mediante accredito sul conto corrente postale intestato all'Ufficio delle Dogane;
- in contanti per un importo non superiore a 300 euro, in luogo dei precedenti 516,46 (al riguardo, è data facoltà al direttore dell'Ufficio di consentire, similmente a quanto previsto nella precedente disciplina, quando particolari circostanze lo giustificano, il versamento in contanti di importi più elevati, entro il limite massimo di utilizzo del denaro contante, attualmente fissato dall'art. 49 comma 1 del DLgs. 231/2007 nel limite di 3.000 euro);
- mediante assegni circolari non trasferibili, quando lo giustificano particolari circostanze di necessità o urgenza, da stabilirsi con provvedimento direttoriale.

L'efficacia della disciplina oggetto di modifiche non è stata espressamente definita dall'art. 13-ter del DL 34/2019 (la cui legge di conversione è entrata in vigore il 30 giugno 2019), ma dovrebbe richiedere preliminarmente delle disposizioni di attuazione.

L'art. 13-ter del DL 34/2019 in esame ha, tuttavia, indicato l'emanazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli il quale definisca esclusivamente le modalità "per il successivo versamento delle somme riscosse alla Tesoreria".

## **10 Avvertenze per non sbagliare**

- 1) N.B.: la dichiarazione d'intento non puo' essere utilizzata per l'acquisto di benzina e gasolio da autotrazione, ad eccezione delle imprese di autotrasporto.
- 2) Attenzione alle sanzioni: e' previsto che in capo al cedente / prestatore che effettua cessioni prestazioni senza aver prima riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione della DICHIARAZIONI D'INTENTO all'Agenzia delle Entrate, si applica una sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'Iva.
- 3) Fare attenzione alla revoca della DICHIARAZIONI D'INTENTO: essa non va trasmessa all'Agenzia delle Entrate ma (via PEC possibilmente) al fornitore. Sul punto e' purtroppo intervenuta la Cassazione la quale ha affermato quel che non ci aspettavamo, e cioe' che, esemplificando, una fornitura di merce con DDT del 10.12.2019 (momento di effettuazione dell'operazione), seguita da una revoca della DICHIARAZIONI D'INTENTO datata 15.12.19, fa' si' che la fattura emessa il 20.12.2019 debba essere assoggettata ad Iva.
- 4) Al contrario, una fornitura eseguita il 10.12.2019 seguita dalla ricezione di una DICHIARAZIONI D'INTENTO in data 15.12.2019, fa' si' che la fattura emessa il 20.12.2019 vada assoggettata ad Iva.
- 5) Vi rammentiamo infine che, per poter aumentare il plafond degli acquisti verso un determinato fornitore, occorre presentare una seconda Dichiarazione d'intento con un nuovo importo: esso si sommera' a quello precedentemente comunicato.
- 6) Attenzione a non barrare la casella "Dichiarazione Integrativa" perche' cio' significa annullare completamente la precedente Dichiarazione d'intento sostituendo il vecchio plafond comunicato col nuovo.
- 7) E' sempre possibile sospendere la Dichiarazione d'intento, anche per una sola operazione, basta comunicarlo al fornitore ad es. tramite Pec.
- 8) Ancora e' possibile diminuire il plafond comunicato ad un fornitore, tramite Pec, senza nulla comunicare all'Agenzia delle Entrate.
- 9) E' possibile infine revocare la Dichiarazione d'intento, in tal caso lo si comunica al fornitore, sempre via Pec e sempre senza nulla comunicare all'Agenzia delle Entrate.
- 10) Sulle fatture elettroniche ad esportatori abituali di importo superiore ad € 77,47 va "flaggato" il campo "Bollo" per il calcolo dell'importo periodico da versare.

